




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

PROT. 1471 DEL 12-02-2009

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, 1 FEB. 2009

FM/af

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Sassari
Viale Trento 1 A
07100 SASSARI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 533-2008 – Richiesta e rilascio certificati – Forma - Applicazione imposta di bollo

Facendo seguito alla richiesta di parere del 18 novembre 2008 in merito alla forma della domanda di rilascio del certificato ed alla applicazione dell'imposta di bollo, si osserva quanto segue.

In relazione ai primi due quesiti, volti specificamente a stabilire se la richiesta possa essere presentata verbalmente e quali siano le conseguenze in materia di bollo si specifica che la possibilità di consentire all'interessato di richiedere il certificato verbalmente attiene semplicemente alle modalità di presentazione della richiesta e non può mai costituire motivo di elusione della legge sull'imposta di bollo.

Pertanto, anche in caso di richiesta "informale", proposta verbalmente innanzi al personale addetto allo sportello, l'addetto alla ricezione avrà sempre cura di formalizzare la richiesta in un documento completo di tutti gli elementi necessari, quali gli estremi del richiedente, la finalità d'uso, la data, la sottoscrizione. La richiesta così documentata dovrà essere integrata con il pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta, nonché degli eventuali diritti di segreteria.

Si ritiene utile delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento, nell'ambito del quale ricondurre i quesiti posti. La materia è disciplinata, in generale, dalla Legge 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo); l'allegato A della legge riporta la Tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992, con il dettaglio degli atti, documenti e registri sottoposti all'imposta; l'allegato B contiene la Tabella degli atti, documenti e

registri esenti dall'imposta di bollo fin dall'origine; altre leggi prevedono casi particolari di esenzione.

Ai sensi della L. 642/1972 e della Tariffa allegata sia la richiesta di certificato di iscrizione presentata dall'interessato, sia il certificato rilasciato dall'Ordine stesso sono atti soggetti ad imposta di bollo.

In risposta ai punti 3 e 4 si osserva che, solitamente, le materie della previdenza e dell'assistenza sociale, anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale, rientrano tra i casi di esenzione. Per correttezza, tuttavia, si suggerisce all'Ordine di verificare se l'uso previdenziale dichiarato dal richiedente rientra tra i casi esenti ai sensi della Tabella, Allegato B alla L. 642/1972 o di altre norme.

Sul punto 5 occorre chiarire che la procedura di richiesta è uguale per tutti i certificati. Alla forma "tradizionale" di presentazione dell'istanza, sottoscritta con firma autografa del richiedente alla presenza del dipendente addetto al procedimento, si affiancano altre forme previste dalla legge. La materia è disciplinata dall'art. 38 del T. U. sulla Documentazione amministrativa (DPR 445/2000) secondo il quale tutte le istanze possono essere presentate alle pubbliche amministrazioni - oltre che personalmente - anche per fax, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità e per via telematica. In quest'ultimo caso, l'istanza è valida soltanto se risulta conforme alle modalità di trasmissione, di identificazione ed ai requisiti fissati nell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005).

Una volta ricevuta la domanda, l'ufficio controlla la regolarità sotto il profilo della completezza dei dati e l'assolvimento di ogni obbligo impositivo, compresi eventuali diritti di segreteria. Segue il rilascio del certificato che, pertanto, eccettuati i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge, sarà in bollo.

Con l'occasione si ricorda che dall'entrata in vigore del T.U. sulla documentazione amministrativa, sia il certificato di iscrizione all'Albo, sia quello di iscrizione al Registro dei Tirocinanti sono sostituibili con dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000. La dichiarazione sostitutiva è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 36 del DPR 445/2000.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

